

QUESITO

La Ns. azienda svolge produzione e vendita di calcestruzzo confezionato, che consegna alle imprese esecutrici presso i cantieri edili dei clienti tramite personale (autisti) e mezzi (autobetoniere, autopompe, autobetonpompe) di vettori terzi. Dal punto di vista del D.Lgs. 81/2008 dunque, trattandosi di mera fornitura di materiale e non di posa in opera, siamo soggetti alla disciplina dell'art. 26 e dei relativi obblighi di coordinamento.

Ciò premesso, nel concreto avviene che tale attività di coordinamento, svolta secondo le modalità previste dalla Circolare del MLPS n. 3328/2011, si metta in atto solamente quando vi è una esplicita richiesta da parte del CSE del cantiere o dal RSPP dell'impresa esecutrice. Tuttavia, nella maggior parte dei casi non riceviamo tali richieste e dunque il coordinamento di fatto non avviene, benché la fornitura si realizzi.

In considerazione di quanto appena detto, la Ns. azienda può essere penalmente e civilmente perseguita a seguito di eventi infortunistici o controlli da parte degli enti preposti, anche nel caso in cui dal Committente o CSE non sia pervenuta alcuna richiesta o iniziativa atta ad effettuare il previsto coordinamento delle attività in materia di salute e sicurezza sul lavoro?

Dobbiamo dunque farci carico come fornitori, di mettere in atto il necessario coordinamento quando dalla impresa esecutrice (in qualità di Committente) o dal CSE ciò non viene fatto?

RISPOSTA

Avv. Roberto Sammarchi

La cornice normativa del D.Lgs. 81/2008, in particolare l'art. 26, non si limita a imporre obblighi di coordinamento nei casi di appalti di opere e servizi, ma stabilisce un principio generale di collaborazione tra i diversi soggetti coinvolti nel processo produttivo, inclusi i fornitori di materiali, qualora le loro attività si svolgano all'interno del cantiere o in prossimità di esso, e possano quindi interagire con altre imprese o con i lavoratori ivi operanti.

Pur trattandosi di una mera fornitura di materiale (senza posa in opera), il fatto che il conferimento del calcestruzzo avvenga direttamente sul luogo del cantiere, con propri mezzi o con quelli di vettori terzi, attiva potenziali situazioni di interferenza con altre attività lavorative. La responsabilità non scompare qualora il Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione (CSE) o l'impresa esecutrice (in qualità di committente) non intraprendano un'azione esplicita di coordinamento o non richiedano formalmente l'implementazione delle relative misure previste.

La giurisprudenza e l'orientamento consolidato in materia di sicurezza sul lavoro evidenziano che ciascun soggetto coinvolto nell'organizzazione dell'attività, inclusi i fornitori, conserva un residuo dovere di diligenza volto a ridurre i rischi per i propri dipendenti e per gli altri lavoratori presenti, secondo i principi di responsabilità prevenzionistica. L'assenza di una richiesta formale di coordinamento non esonera quindi in modo totale e automatico dalla necessità di dimostrare di aver preso in considerazione, almeno nei limiti del proprio ruolo e delle proprie conoscenze, gli aspetti rilevanti sotto il profilo della salute e sicurezza. Il fornitore dovrebbe quindi, per quanto gli compete,



verificare le condizioni e le procedure di sicurezza del cantiere prima della consegna, adottare le misure tecniche e organizzative minime per ridurre i rischi legati alla propria attività (ad esempio, formare adeguatamente i propri autisti, accertare che vengano seguite le procedure di accesso in cantiere, etc.) e, se necessario, sollecitare il confronto con il CSE o con il committente per ottenere indicazioni chiare sull'interazione con altre imprese.

Non eseguire alcun coordinamento in assenza di richieste formali non equivale a essere sollevati da eventuali responsabilità. In caso di infortunio o di ispezioni da parte degli organi di vigilanza, potrebbero emergere profili di responsabilità, sia penale sia civile, qualora venga dimostrato che, nonostante fosse ragionevolmente prevedibile un'interferenza o un rischio, non siano state adottate misure idonee o non sia stato quantomeno tentato di chiarire con il CSE o il committente le modalità di gestione in sicurezza della fornitura. In sintesi, pur non rivestendo il ruolo principale nel coordinamento, il fornitore mantiene un certo margine di responsabilità, dovendo attivarsi almeno in una misura minima per garantire che la consegna del materiale non generi situazioni di pericolo. Tutto ciò, detto in altri termini, semplicemente perché il datore di lavoro resta in ogni caso il primo responsabile e garante della sicurezza dei propri dipendenti, nonché dei rischi che la presenza dei propri dipendenti e mezzi può determinare per altri lavoratori impegnati nel luogo di esecuzione delle prestazioni.